



Astrid

Associazione per gli Studi e le ricerche sulla Riforma delle Istituzioni Democratiche e sull'innovazione nelle amministrazioni pubbliche

Pari opportunità

La modifica dell'articolo 51 della Costituzione e le leggi elettorali

Nota - Hanno fatto parte del gruppo di Astrid che ha elaborato collegialmente questo paper: Giuliano Amato, Sesa Amici, Franco Bassanini, Roberta Bortone, Vincenzo Cerulli Irelli, Franca D'Alessandro, Cinzia Dato, Anna Leoni, Silvia Paparo, Loredana Parpaglioni, Franco Pizzetti, Barbara Pollastrini, Adriana Vigneri. Il gruppo è stato coordinato da Anna Leoni.

Roma, ottobre 2003

IL TEMA DELLA RAPPRESENTANZA E LE MODIFICHE ALL'ARTICOLO 51 DELLA COSTITUZIONE

La recente modifica dell'articolo 51 della Costituzione consente di affrontare in termini innovativi il problema delle pari opportunità nella rappresentanza democratica.

Il nuovo articolo 51 della Costituzione

La modifica ha riguardato una integrazione del primo comma della norma in questione, il cui testo attuale recita: "Tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità fra donne e uomini".

Tra gli obiettivi principali della modifica dell'articolo 51 vi è quello di dare copertura costituzionale a tutti i provvedimenti che si intenderà adottare in tema di cd. democrazia paritaria, in particolare per quel che riguarda la designazione alle cariche politiche rappresentative (Parlamento, Consigli comunali, provinciali e regionali).

La situazione in Italia, al riguardo (nelle elezioni del maggio 2001, sono state elette 64 donne alla Camera - 43 con il sistema uninominale e 21 con il proporzionale - e 24 al Senato, dunque in totale 88 donne su 945 parlamentari, per una percentuale del 9,2%), è, invero, di tale arretratezza da giustificare l'opinione di quanti hanno intravisto in essa gli elementi sintomatici di un vero e proprio deficit di democrazia.

La situazione in Italia sconta un deficit di democrazia

GLI ANTECEDENTI DELLA MODIFICA DELL'ARTICOLO 51 DELLA COSTITUZIONE

Gli antecedenti della modifica in questione si possono ritrovare

- nella legge n. 81 del 1993, concernente l'elezione diretta del sindaco: all'articolo 5, rubricato "Modalità di elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti", era previsto che nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi potesse essere rappresentato in misura superiore ai tre quarti dei consiglieri assegnati; all'art. 7, rubricato "Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti", era previsto che nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi potesse essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei

I precedenti della modifica costituzionale:

***- la legge n. 81 del 1993
pari opportunità per le
elezioni negli enti locali***

consiglieri assegnati; all'articolo 27, rubricato "Pari opportunità" era previsto che gli statuti comunali e provinciali prendessero disposizioni per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti;

- nella legge n. 277 del 1993 "Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati", che all'art. 1 prevedeva che le liste presentate ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, ove recassero più di un nome, fossero formate da candidate e candidati in ordine alternato.

***- la legge n. 277 del 1993:
pari opportunità per le
elezioni della Camera***

LA SENTENZA N. 422 DEL 1995 DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Le norme di entrambe le leggi ricordate sono state a suo tempo sottoposte al vaglio della Corte costituzionale e dichiarate costituzionalmente illegittime per violazione degli articoli 3 e 51, in quanto ritenute in contrasto con i principi di eguaglianza formale e sostanziale (decisione n. 422 del 1995).

***La sentenza n. 422 del 1995
della Corte Costituzionale***

I punti fondamentali della sentenza n. 422/95 della Corte costituzionale hanno indicato che:

a) il principio di eguaglianza si pone prima di tutto come regola di irrilevanza giuridica del sesso e delle altre diversità contemplate, regola ribadita, in termini di elettorato passivo, dall'articolo 51, primo comma, della Costituzione, eguaglianza che non può avere significato diverso da quello dell'indifferenza del sesso ai fini considerati;

***Irrelevanza giuridica del
sesso nel principio di
eguaglianza dell'art. 51 Cost.***

b) l'appartenenza all'uno o all'altro sesso non può mai essere assunta come requisito di eleggibilità e che altrettanto deve affermarsi per quanto riguarda la "candidabilità", risultando, pertanto, in contrasto con gli invocati parametri costituzionali la norma di legge che impone nella presentazione della candidature alle cariche pubbliche elettive qualsiasi forma di quote in ragione del sesso dei candidati;

***Eleggibilità e candidabilità
prescindono
dall'appartenenza ad uno dei
sessi***

c) le cd. azioni positive dirette a rimuovere gli ostacoli di ordine sociale ed economico che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese (art. 3, secondo comma, Cost.) ricomprendono quelle misure che in vario modo il legislatore può adottare per promuovere il raggiungimento di una situazione di

***Le azioni positive non
possono incidere sul
contenuto dei diritti
costituzionalmente garantiti***

pari opportunità fra i sessi, ma se tali misure legislative, volutamente diseguali, possono certamente essere adottate per eliminare situazioni di inferiorità sociale ed economica o, più in generale, per compensare e rimuovere le disuguaglianze materiali fra gli individui, quale presupposto del pieno esercizio dei diritti fondamentali, non possono invece incidere direttamente sul contenuto stesso di quei medesimi diritti, rigorosamente garantiti in egual misura a tutti i cittadini in quanto tali. In particolare, in tema di diritto all'elettorato passivo, la regola inderogabile stabilita dalla Costituzione è quella dell'assoluta parità (art. 51, primo comma), sicché ogni differenziazione in ragione del sesso non può che risultare oggettivamente discriminatoria, diminuendo per taluni cittadini il contenuto concreto di un diritto fondamentale in favore di altri, appartenenti ad un gruppo che si ritiene svantaggiato.

L'assoluta parità sancita dall'art. 51 Cost. in tema di elettorato passivo

Le misure oggetto di esame da parte della Corte costituzionale sono state ritenute non coerenti con le finalità indicate dal secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione, dato che esse non si proponevano di "rimuovere" gli ostacoli che impediscono alle donne di raggiungere determinati risultati, bensì di attribuire loro quei risultati medesimi.

La Corte ha, poi, sottolineato che misure siffatte, costituzionalmente illegittime in quanto imposte per legge, potrebbero invece essere valutate positivamente ove liberamente adottate da partiti politici, associazioni o gruppi che partecipino alle elezioni, anche con apposite previsioni dei rispettivi statuti o regolamenti concernenti la presentazione delle candidature, e ha sottolineato la opportunità di una intensa azione di crescita culturale che porti partiti e forze politiche a riconoscere la necessità improcrastinabile di perseguire l'effettiva presenza paritaria delle donne nella vita pubblica e nelle cariche rappresentative in particolare.

I partiti politici possono invece stabilire "quote" per le elezioni

D'altra parte, mentre la Convenzione sui diritti politici delle donne, adottata a New York il 31 marzo 1953 e la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione, anch'essa adottata a New York il 18 dicembre 1979, prevedono per le donne il diritto di votare e di essere elette in condizioni di parità con gli uomini, il Parlamento europeo, con la Risoluzione n. 169 del 1988, ha invitato i partiti politici a stabilire quote di riserva per le candidature femminili: la Corte ha ritenuto significativo che l'appello sia stato indirizzato ai partiti politici e non ai governi e ai parlamenti nazionali, riconoscendo così, in questo campo, l'impraticabilità della via di soluzioni legislative.

La Convenzione sui diritti politici delle donne (1953)

La Risoluzione n. 169 del 1988 del Parlamento europeo

Resta, comunque, escluso, secondo la Consulta, che sui principi di eguaglianza contenuti nell'art. 51, primo comma, possano incidere direttamente, modificandone i caratteri essenziali, misure dirette a

raggiungere i fini previsti dal secondo comma dell'art. 3 Cost.

LE NOVITÀ COSTITUZIONALI E LA SENTENZA N. 49 DEL 2003 DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Alla ricordata sentenza della Corte, hanno fatto seguito alcune importanti novità costituzionali.

Le novità costituzionali

La prima, in ordine di tempo, è stata introdotta dalla legge costituzionale n. 2 del 2001, relativa alle leggi elettorali delle regioni ad autonomia speciale, il cui testo stabilisce che le regioni suddette, al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, promuovono condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali.

La legge costituzionale n. 2 del 2001: parità di accesso alle consultazioni elettorali delle Regioni

Successivamente, nella legge costituzionale n. 3 del 2001, si è stabilito, con riferimento alle regioni a statuto ordinario, che le leggi regionali promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive (art. 117, comma 7).

La legge costituzionale n. 2 citata parla di parità di accesso alle consultazioni elettorali (con riferimento alla potenzialità del risultato), mentre l'art. 117 parla di parità di accesso alle cariche elettive (con riferimento al risultato), tuttavia le differenze sono attenuate dal fatto che entrambe le normative hanno come fine dichiarato quello di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi.

La legge costituzionale n. 3 del 2001: parità di accesso alle cariche elettive delle Regioni

A fronte delle due disposizioni che riguardano le regioni, l'articolo 51 della Costituzione, nel nuovo testo, in aggiunta al primo comma dispone che "La Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità fra uomini e donne": la genericità del testo aggiuntivo è compensata dal fatto che nel primo comma si parla di accesso dei due sessi alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, di talché appare chiaro che le pari opportunità si riferiscono anche all'accesso alle cariche elettive.

Il criterio interpretativo che sembra utilizzabile, nel descritto contesto normativo, è quello che rinviene nelle tre disposizioni un'unica norma, non essendo ammissibile, trattandosi di diritti fondamentali, che alla rappresentanza politica regionale (o statale), ferme restando le differenze nei sistemi elettorali, si applichino principi diversi da quelli che valgono per la rappresentanza politica nazionale (o regionale).

Alla rappresentanza politica regionale si applicano principi eguali a quelli validi per la rappresentanza politica nazionale

Tutti e tre i testi considerati parlano di "promozione" delle pari

opportunità nell'accesso alle liste elettorali, ma a tale termine non va attribuito un significato meramente programmatico, pur trattandosi, in ogni caso, di promuovere l'uguaglianza di *chances* e non di adottare misure dirette a raggiungere direttamente il risultato.

In questo senso è la recente sentenza n. 49/2003 della Corte costituzionale, con cui è stata giudicata costituzionalmente legittima la norma della legge elettorale per il Consiglio regionale della Valle d'Aosta, che prevede l'obbligo di comporre le liste elettorali in maniera paritaria per entrambi i sessi, sulla base della legge costituzionale n. 2 del 2001, che, come si è visto, ha modificato gli statuti delle regioni speciali, introducendo una previsione in base alla quale "la legge regionale promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali".

La sentenza n. 49 del 2003 della Corte costituzionale che ammette le "quote" elettorali previste dalle leggi regionali

Ha affermato, invero, la Corte nella ricordata decisione che le nuove disposizioni costituzionali pongono esplicitamente l'obiettivo del riequilibrio e stabiliscono come doverosa l'azione promozionale per la parità di accesso alle consultazioni, riferendola specificamente alla legislazione elettorale.

Le novità costituzionali sono, dunque, utilizzate per legittimare i vincoli ai partiti, "un vincolo", dice la Corte, "che si giustifica pienamente alla luce della finalità promozionale oggi espressamente prevista dalla norma statutaria".

LE NOVITÀ NEL QUADRO NORMATIVO COMUNITARIO

Accanto alle novità costituzionali italiane, vanno ricordate alcune importanti novità intervenute nel quadro normativo comunitario.

Le novità nel quadro normativo comunitario

Per lungo tempo l'ordinamento comunitario, pur senza nulla togliere agli importanti interventi normativi e giurisprudenziali in tema di parità fra uomo e donna, ha ruotato attorno al principio di uguaglianza formale, anziché aprire verso un concetto di uguaglianza sostanziale.

La Corte di giustizia, nei primi interventi in materia di azioni positive a favore delle donne, in materia di pubblico impiego (Sentenze Johnston del 1984 e Kalanke del 1995), aveva adottato una interpretazione assai restrittiva, incentrata sull'idea che le azioni positive debbono essere valutate come deroghe al principio di uguaglianza.

La giurisprudenza della Corte di giustizia europea

In seguito alle numerose polemiche ingenerate dalla sentenza

Kalanke, la Comunità ha provveduto a modificare la direttiva n. 207/76 per consentire agli Stati di adottare misure di eguaglianza sostanziale a favore delle donne, ma la giurisprudenza della Corte di giustizia è rimasta ancorata alla linea di quella precedente (sentenza Marshall del 1997).

Un sostanziale passo in avanti è stato fatto con il trattato di Amsterdam del 1997, dove, all'art. 141 (secondo la nuova numerazione) vengono introdotte specifiche previsioni dirette a legittimare strumenti per l'attuazione dell'eguaglianza sostanziale ("Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità fra uomini e donne nella vita lavorativa, il principio della parità di trattamento non osta a che uno Stato membro mantenga o adotti misure che prevedono vantaggi specifici diretti a facilitare l'esercizio di una attività professionale da parte del sesso sottorappresentato ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali").

Il Trattato di Amsterdam del 1997: verso un concetto di uguaglianza sostanziale tra i sessi

Una formulazione in senso negativo ("non osta", laddove la Costituzione italiana all'art. 3 prevede l'eguaglianza sostanziale), che si ritrova, poi, nell'art. 23 della Carta dei diritti fondamentali proclamata a Nizza (7 dicembre 2000) afferma che "La parità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, lavoro e retribuzione. Il principio di parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi a favore del sesso sottorappresentato".

L'art. 23 della Carta di Nizza

La formulazione inequivoca della norma connette, dunque, l'identità europea ad un concetto sostanziale di eguaglianza tra i sessi e se è vero che essa non ha, in questo momento, una efficacia giuridica vincolante, è tuttavia certo che dispiega un'influenza sull'interpretazione delle norme nazionali, anche di rango costituzionale, essendo "carattere espressivo di principi comuni agli ordinamenti europei" (in tal senso è la sentenza n. 135 del 2002 della Corte costituzionale).

Va, poi, ricordata la proposta di risoluzione del Parlamento europeo sulla Relazione annuale sulle pari opportunità per le donne e gli uomini nell'Unione europea, presentata dalla Commissione per i diritti della donna e le pari opportunità il 27 febbraio 2002, dove si sottolinea che "il rispetto dell'*acquis* comunitario in materia di parità di trattamento e di opportunità per le donne e per gli uomini è una *condicio sine qua non* per l'adesione", invitando la Commissione ad incoraggiare i paesi candidati a dotarsi a questo fine di idonee strutture istituzionali e amministrative.

La proposta di Risoluzione del Parlamento europeo che indicava il rispetto della parità di opportunità per le donne e gli uomini come condizione per l'adesione alla UE

(In Europa vi sono state significative esperienze, a tali fini, diverse quanto agli strumenti utilizzati, ma tutte ispirate ad un comune principio: alcuni paesi, come la Francia ed il Portogallo, hanno

Le esperienze degli altri paesi europei

conosciuto interventi di carattere costituzionale, altri, come il Belgio, soltanto di carattere legislativo, altri ancora, come l'Inghilterra e i Paesi scandinavi, interessanti esperienze di autoregolamentazione dei partiti politici nella presentazione paritaria delle liste elettorali che hanno avuto come conseguenza, ad esempio, che nei Paesi scandinavi le donne sono presenti negli organi elettivi nella misura del 42,7% in Svezia, del 34,4% in Danimarca, del 37% in Finlandia e del 36,4% in Norvegia).

LE CONSEGUENZE OPERATIVE NEL NUOVO QUADRO COSTITUZIONALE E COMUNITARIO SULLA LEGISLAZIONE ELETTORALE

Per quanto riguarda la situazione italiana, nonostante le ricordate novità legislative (il nuovo art. 51 Cost., che inserisce la nozione di eguaglianza sostanziale nell'ambito dei diritti politici, così come il nuovo art. 117, comma 7, Cost. e la legge cost. n. 2 del 2001) e l'articolo 23 della Carta europea dei diritti fondamentali di Nizza, appare chiaro che non tutte le misure di carattere positivo possono ritenersi ammissibili, essendo alla luce della ricordata disciplina legislativa ipotizzabili solo azioni positive caratterizzate da una formulazione neutra, senza attribuzione di privilegi o favori.

Le misure ammissibili dopo le modifiche dell'articolo 51 della Costituzione

Appaiono, invece, ammissibili le norme che stabiliscano limiti alla formazione delle libere scelte dei partiti e dei gruppi che formano e presentano le liste elettorali.

In particolare, norme concernenti le liste ed i soggetti che le presentano, finalizzate al conseguimento dell'equilibrio della rappresentanza dei sessi, appaiono possibili in quanto non incidano sul diritto di elettorato politico passivo, bensì soltanto sull'autonomia dei soggetti che presentano le leggi e, quindi, su una fase anteriore al momento di esercizio dei diritti in materia elettorale.

Gli interventi possibili in materia elettorale devono limitarsi a norme di carattere neutro che non garantiscano il risultato

In sintesi, sono da ritenersi ammissibili tutte quelle norme di carattere neutro che non garantiscono il risultato.

GLI INTERVENTI POSSIBILI

L'approvazione della modifica dell'art. 51 della Costituzione rende oggi possibile l'introduzione di correttivi che facilitino una presenza equilibrata di donne e uomini senza incorrere in dubbi di costituzionalità.

L'imminenza di consultazioni elettorali, sul piano europeo e sul piano nazionale, rende urgente l'individuazione degli strumenti normativi più adeguati al raggiungimento di tale obiettivo.

Per quanto riguarda le Regioni, il momento statutario appare senz'altro quello più adatto a recepire il principio della parità nell'accesso alle cariche elettive: esse, infatti, debbono intervenire sulla legislazione elettorale, ai sensi dell'art. 122, comma 1 e dell'art. 117, comma 7 della Costituzione, nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica (peraltro, non ancora approvati).

Gli Statuti delle regioni devono recepire il principio della parità di accesso alle cariche elettive

Peraltro, la legge n. 131 del 5 giugno 2003 (cd. legge La Loggia), all'art. 1, co. 4) ha previsto una delega al Governo al fine di emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi meramente ricognitivi dei principi fondamentali che si traggono dalle leggi vigenti, nelle materie previste dall'art. 117 terzo comma della Costituzione, attenendosi ai principi della esclusività, adeguatezza, chiarezza, proporzionalità ed omogeneità.

La legge n. 131 del 2003 per l'attuazione dell'art. 117 della Costituzione

Nella predisposizione di tali decreti legislativi, il comma 6 della medesima norma prevede, alla lettera *d*), che il Governo si attenga, fra l'altro, al seguente criterio direttivo: "considerazione prioritaria degli obiettivi generali assegnati dall'art. 51, primo comma, e dall'art. 117, settimo comma, della costituzione, alla legislazione regionale".

Anche la legislazione regionale deve rispettare i principi dell'art. 51 della Costituzione

E' possibile, quindi, che in uno o più dei suddetti decreti legislativi vengano inseriti indicazioni di principio nell'ambito di cui ci occupiamo: ragione di più per tentare, meditatamente, di proporre alcune soluzioni di principio in tema di leggi elettorali da emanarsi in attuazione dell'art. 51 della Costituzione.

Ragionando in termini di sistema elettorale adottato, sono ipotizzabili le seguenti opzioni:

Le opzioni proposte:

1) nelle consultazioni che prevedono il sistema elettorale proporzionale, le liste recanti più di un nome sono formate da candidati/e e candidate/i, in ordine alternato, con abolizione della preferenza;

- alternanza in lista

2) nelle consultazioni che prevedono il sistema elettorale maggioritario, o comunque con candidature di collegio, deve essere assicurato un numero pari di candidati e candidate, da calcolarsi sul totale delle candidature presentate in ciascuna circoscrizione elettorale;

- selezione delle candidature

3) nel caso di non corrispondenza delle liste presentate ai principi indicati, devono essere previste apposite sanzioni. (La più efficace appare quella della riconsiliazione della lista, la minaccia della quale è effettivamente in grado di produrre modifiche profonde nei

- sanzioni: la riconsiliazione della lista

meccanismi di selezione delle candidature nei partiti e nelle coalizioni. Possono essere ipotizzate anche sanzioni pecuniarie, come in Francia, o incentivi premiali da far valere sul finanziamento ai partiti per le campagne elettorali, il cui effetto, però, realizzandosi dopo le elezioni, non consente il raggiungimento dell'obiettivo indicato dalle norme costituzionali; in alternativa, può essere ipotizzata la corresponsione di una quota di finanziamento ai partiti in proporzione al numero di donne elette in ciascuna lista).

***sanzioni pecuniarie o
incentivi premiali***

Ragionando in termini di limitati ritocchi al diritto positivo, sono ipotizzabili le seguenti opzioni:

1) modifica della previsione attualmente contenuta nell'art. 3 della legge n. 157 del 1999, ai sensi della quale ogni formazione politica è oggi tenuta a destinare una quota pari almeno al 5% dei rimborsi ricevuti ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica: alla attuale previsione potrebbe esserne affiancata un'altra destinata a premiare lo sforzo dei partiti e dei movimenti politici per raggiungere l'effettiva presenza paritaria dei due sessi nella vita pubblica e nelle cariche rappresentative in particolare, In proposito, è stato immaginato (v. Saulle Panizza "Una possibile soluzione alternativa" in "La parità dei sessi nella rappresentanza politica") di suddividere il fondo in quattro parti (rispettivamente, A, B, C e D), secondo la proporzione del 10% per la parte A e del 30% per ciascuna delle parti B, C e D. La parte A corrisponderebbe alla quota di fondo da ripartire in misura eguale fra tutti i partiti o movimenti politici che ne abbiano titolo; la parte B, la quota di fondo da ripartire in proporzione ai voti espressi a favore delle liste presentate da ciascun partito o movimento politico che ne abbia titolo, le rimanenti parti, le quote di fondo erogate ai partiti o movimenti politici in correlazione, da un lato, con il loro impegno (parte C) e, dall'altro, con l'effettivo successo (parte D), nel perseguimento della parità tra i generi nella rappresentanza elettorale. Questo genere di incentivi può contribuire (insieme ad insostituibili atti politici) a scongiurare o ridurre il rischio che, nel caso di sistema di candidature per collegi, i partiti e le coalizioni rispettino il dato numerico della presenza delle donne tra i candidati (per evitare la ricasazione), ma attribuiscono loro la candidatura nei collegi con minori probabilità di elezione.

***Gli incentivi ai partiti e alle
formazioni politiche***

2) deroghe, per garantire alle donne candidate una maggiore visibilità, alla parità di trattamento quanto all'accesso ai mezzi di informazione: è necessario assicurare alle donne pari opportunità di accesso ai media, con la individuazione di spazi messi a loro disposizione o attraverso il finanziamento di apposite campagne elettorali a favore dei candidati di sesso femminile oppure attraverso la previsione di nuove regole per l'accesso.

***L'accesso ai mezzi di
informazione***

APPENDICE

Progetti di legge in materia di Pari Opportunità presentati nel corso della XIV Legislatura

- **Disegno di legge S. 1732** d’iniziativa dei senatori **Dato, Amato**: “Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive”. *Presentato il 24 settembre 2002.*
Iter: in corso di esame in commissione;
- **Disegno di legge S. 2080** d’iniziativa dei senatori **Dentamaro** (Mar-DL-U), Angius, Boco, Bordon, Fabbris, Marini, Marino, Baio Dossi, Bettoni Brandani, Bonfietti, Cavallaro, D’Ambrosio, De Paoli, De Petris, De Zulueta, Donati, Filippelli, Franco Vittoria, Gaglione, Guerzoni, Magistrelli, Manieri, Pagano, Pagliarulo, Soliani, Togni, Toia e Zacan: “Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive”. *Presentato il 6 marzo 2003.*
Iter: in corso di esame in commissione;
- **Proposta di legge iniziativa popolare** I sottoscritti cittadini italiani promuovono la seguente legge di iniziativa popolare ai sensi dell’art. 71, comma secondo della Costituzione ed in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni: “Modifiche ed integrazioni alle leggi elettorali relative alla Camera dei Deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e comunali, atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accessi alle cariche elettive”. *Iniziativa annunciata nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2002;*
- **Disegno di legge S. 2182** d’iniziativa della senatrice **D’Ippolito** (FI): “Attuazione del principio delle pari opportunità nella formazione delle giunte comunali, provinciali e regionali e del Governo nazionale”. *Presentato l’8 aprile 2003.*
Iter: assegnato (non ancora iniziato l’esame);
- **Disegno di legge S. 2419** d’iniziativa dei senatori **Tonini, Morando**, Ayala, Basso, Brandani, Brunale, Caddeo, Cambursano, Coviello, Danieli, Debenedetti, Gaglione, Guerzoni, Liguori, Mascioni, Modica, Pagano, Viviani, Zavoli: “Norme concernenti lo sbarramento elettorale, le incompatibilità, le preferenze e le pari opportunità nelle liste per l’elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo”. *Presentato il 17 luglio 2003.*
Iter: assegnato (non ancora iniziato l’esame);
- **Proposta di legge C. 4253** d’iniziativa dei deputati Erminia **Mazzoni** (UDC), Anna Maria Leone (UDC), Antonio Mereu (UDC), Michele Tucci (UDC) : “Disposizioni per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell’accesso alle cariche elettive”. *Presentata il 31*

luglio 2003. Iter: assegnato (non ancora iniziato l'esame);

- **Proposta di legge C. 4185** d'iniziativa del deputato Laura Cima (Misto verdi-l'Ulivo): "Modifica all'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo". *Presentato il 21 luglio 2003.*

Iter: da assegnare;

- **Proposta di legge C. 4092** d'iniziativa dei deputati Montecchi, Amici, Leoni, Innocenti, Magnolfi, Ruzzante, Turco, Mussi, Abbondanzieri, Adduce, Angioni, Bellini, Benvenuto, Bolognesi, Calzolaio, Capitelli, Carboni, Cazzaro, Cialente, Cordoni, Crisci, Di Serio, D'Antona, Diana, Gambini, Grignaffini, Labate, Lucidi, Manzini, Mariotti, Motta, Nigra, Ottone, Pinotti, Pisa, Preda, Quartini, Rava, Rossiello, Rotundo, Sasso, Sciacca, Sedioli, Siniscalchi, Tidei, Trupia, Zunino: "Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di promozione delle pari opportunità nell'elezione dei consigli comunali". *Presentata il 20 giugno 2003.*

Iter: assegnata (non ancora iniziato l'esame);

- **Proposta di legge C. 3985** d'iniziativa dei deputati Montecchi, Amici, Pollastrini, Chiti, Innocenti, Magnolfi, Ruzzante, Nicola Rossi, Abbondanzieri, Adduce, Angioni, Benvenuto, Bielli, Bolognesi, Calzolaio, Capitelli, Carboni, Chianale, Chiaromonte, Cordoni, Di Serio, D'Antona, Diana, Folena, Galeazzi, Grignaffini, Grillino, Labate, Leoni, Lucà, Lucidi, Luongo, Manzini, Maran, Paola Mariani, Raffaella Mariani, Mariotti, Melandri, Motta, Ottone, Pinotti, Pisa, Quartini, Ranieri, Sasso, Sciacca, Sereni, Siniscalchi, Tidei, Trupia, Zanotti: "Modifica all'articolo 4 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di promozione delle pari opportunità fra candidate e candidati". *Presentata il 15 maggio 2003.*

Iter: assegnata (non ancora iniziato l'esame);

- **Proposta di legge C. 3910** d'iniziativa dei deputati Montecchi, Amici, Fassino, Pollastrini, Violante, Turco, Abbondanzieri, Angioni, Benvenuto, Bielli, Bolognesi, Buffo, Calzolaio, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Chiti, Coluccini, Cordoni, Alberta De Simone, Folena, Franci, Gambini, Grignaffini, Grillino, Kessler, Labate, Lucidi, Lulli, Manzini, Paola Mariani, Mariotti, Iotta, Ottone, Quartini, Nicola Rossi, Rossiello, Rotundo, Ruzzante, Sereni, Trupia, Canotti, Zunino: "Modifica all'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente la promozione delle pari opportunità nell'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo". *Presentata il 16 aprile 2003.*

Iter: assegnata (non ancora iniziato l'esame);

- **Proposta di legge C. 3760** d'iniziativa dei deputati Mastella, Cusumano, Mazzucca, Ostilio, Luigi Pepe, Piscichio, Potenza: "Disposizioni per assicurare parità di accesso alle cariche elettive agli uomini e alle donne". *Presentata il 7 marzo 2003.*

Iter: assegnata (non ancora iniziato l'esame);

- **Proposta di legge C. 3755** d'iniziativa del deputato **Mazzuca** (Misto, Uder-PE): “Disposizioni per assicurare l'uguaglianza tra i sessi nell'accesso alle cariche elettive”. *Presentata il 6 marzo 2003.*
Iter: assegnata (non ancora iniziato l'esame);
- **Proposta di legge C. 2826** d'iniziativa dei deputati **Boato** (Misto, verdi-l'Ulivo), Pecoraro Scanio, Cima, Zanella, Bulgarelli, Cento, Lion: “Misure contro le discriminazioni e per la promozione di pari opportunità”. *Presentata il 5 giugno 2002.*
Iter: assegnata (non ancora iniziato l'esame);
- **Proposta di legge C. 1676** d'iniziativa dei deputati **Montecchi**, Amici, D'Alema, Soda, Folena, Abbondanzieri, Bielli, Bolognesi, Caldarola, Capitelli, Chiaromonte, Chiti, Cordoni, Alberta De Simone, Di Serio D'Antona, Finocchiaro, Grignaffini, Labate, Lucidi, Magnolfi, Manzini, Raffaella Mariani, Marone, Melandri, Ottone, Pennacchi, Sabattini, Sereni, Trupia, Turco: “Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento negli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sistema elettorale dei comuni e di uguaglianza dell'accesso degli uomini e delle donne ai mandati elettivi per il decennio 2001-2011”. *Presentata il 27 settembre 2001.*
Iter: assegnata (non ancora iniziato l'esame).
- **Proposta di legge C. 1675** d'iniziativa dei deputati **Montecchi**, Amici, Abbondanzieri, Bolognesi, Capitelli, Chiaromonte, Chiti, Cordoni, Alberta De Simone, Di Serio D'Antona, Finocchiaro, Grignaffini, Labate, Lucidi, Magnolfi, Manzini, Raffaella Mariani, Marone, Melandri, Ottone, Pennacchi, Pisa, Sereni, Trupia, Turco, Canotti: “Disposizioni per la promozione della parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive”. *Presentata il 27 settembre 2001.*
Iter: assegnata (non ancora iniziato l'esame).
- **Proposta di legge C. 796** d'iniziativa dei deputati **Bellillo, Maura Cossutta, Pistone**: “Misure contro le discriminazioni e per la promozione di pari opportunità”. *Presentata il 13 giugno 2001.*
Iter: assegnata (non ancora iniziato l'esame).
- **Proposta di legge C. 598** d'iniziativa dei deputati **Chiaromonte**, Grignaffini, Cennamo, Soda, Angioni, Benvenuto, Bolognesi, Capitelli, Cordoni, Ordoni, Gasperoni, Kessler, Lucidi, Lumia, Mancini, Mariotti, Olivieri, Pennacchi, Pinotti, Pisa, Pollastrini, Quartiani, Rotundo, Spini, Tidei: “Norme sulla democrazia interna dei partiti, sulla selezione delle candidature e sul finanziamento”. *Presentata il 6 giugno 2001.*
Iter: assegnata (non ancora iniziato l'esame).

ASTRID

Associazione per gli Studi e le ricerche sulla Riforma delle Istituzioni Democratiche
e sull'innovazione nell'amministrazione pubblica
ROMA Corso Vittorio Emanuele II, 142 (ang. P.za S.Andrea della Valle)
tel. 0039-06-6810261 - e-mail: astrid@astrid-online.it